

in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la rossa dal dritto.

5° Le barche a remi, sia che navighino coi remi o sotto vela, dovranno tener pronto sotto mano un fanale a luce bianca, che sarà mostrato temporaneamente ed in tempo utile per evitare collisioni.

I bastimenti ai quali si riferisce quest'articolo non saranno obbligati a portare i fanali prescritti dagli articoli 4 a) e 11, ultimo paragrafo.

ARTICOLO 8.°

I bastimenti piloti quando attendono al loro ufficio nei paraggi loro assegnati, non porteranno i fanali prescritti per gli altri bastimenti, ma terranno un fanale a luce bianca in testa d'albero, visibile da tutti i punti dell'orizzonte, e mostreranno inoltre uno o più fanali a lampi a breve intervalli, giammai maggiori di quindici minuti.

Al prossimo avvicinarsi di altri bastimenti o ad altri bastimenti essi dovranno avere i loro fanali laterali accesi e pronti, e li mostreranno a brevi intervalli per indicare la direzione della loro rotta, ma la luce verde non dovrà essere visibile dal lato sinistro, nè la rossa dal lato dritto.

Un bastimento pilota della classe di quelli che sono obbligati ad accostare lungo il bordo delle navi per dar loro il pilota, può mostrare il fanale a luce bianca invece di tenerlo alzato in testa d'albero, e può, invece dei fanali colorati sopra indicati, tener pronto sotto mano un fanale con vetro verde da un lato e rosso dall'altro, per usarlo siccome è più sopra prescritto.

Quando i bastimenti piloti non attendono al loro ufficio nei paraggi di loro pertinenza dovranno portare gli stessi fanali degli altri bastimenti del loro tonneggio.

ARTICOLO 9.°

(Questo articolo riguarda le prescrizioni per i fanali ed i segnali da usarsi dai bastimenti e battelli adibiti alla pesca, pei quali provvisoriamente rimane in vigore l'articolo 10 del regolamento approvato col regio decreto 4 aprile 1880, n. 5390, serie 3^a).